

Il delitto di truffa nella recente giurisprudenza: la dibattuta questione della c.d. truffa processuale.

di Marco MARTONE*

SOMMARIO: **1.** Introduzione: genesi storica del delitto di truffa. **2.** L'art. 640 c.p.: elementi costitutivi della fattispecie penale e profili sistematici. **3.** Configurabilità della c.d. truffa contrattuale. Questioni giurisprudenziali. Profili civilistici. **4.** La dibattuta figura della c.d. truffa processuale: giurisprudenza a confronto. **5.** Considerazioni finali.

1. Introduzione: genesi storica del delitto di truffa.

Il delitto di truffa, previsto dall'art. 640 c.p., rappresenta una fattispecie penale di assoluto rilievo all'interno del codice penale tra i reati contro il patrimonio. In realtà, tale delitto rappresenta una acquisizione tutto sommato recente all'interno del sistema penale moderno ed ha dato vita nel corso degli anni ad interessanti pronunce della giurisprudenza che ne hanno ridisegnato i confini ermeneutici.

Dal punto di vista storico, nel diritto romano la truffa poteva essere ricondotta sotto differenti ipotesi di illecito, dal momento che mancava nell'ordinamento dell'epoca una norma incriminatrice riconducibile all'odierno art. 640 c.p.¹. Secondo il pensiero giuridico romano infatti le condotte caratterizzate da artifici o raggiri, in grado di determinare una illecita spoliazione patrimoniale, potevano dare vita al *delictum* di *furtum*², di natura privatistica, ovvero – più frequentemente – al *crimen falsi*, avente invece connotazione pubblicistica³. Peraltro condotte caratterizzate da artifici o raggiri potevano semmai avere rilievo in ambito civile in tema di vizi del consenso del negozio, dal momento che il diritto civile romano qualificava il *dolus malus*, quale "*calliditas fallacia*

* Magistrato Ordinario.

¹ M. SBRICCOLI, s.v. "Truffa, storia", in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1992, Vol. XLV, p. 313.

² Il *furtum*, punito dalle XII Tavole in maniera ampia nel senso che esso era inteso come qualsiasi attentato all'altrui proprietà, venne ad essere definito più precisamente dal giurista Paolo come: "*contrectatio rei fraudolosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere*" (Dig., XLVII, 2, *de furtis*, 1, 3). Appare evidente come elemento costitutivo potesse essere la *fraudolenta* apprensione del bene ad opera del soggetto agente.

³ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: parte speciale*, Milano, 2008, Vol. I, p. 380.

*machinatio ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam*⁴, distinguendolo così dal *dolus bonus* - pienamente legittimo - che atteneva invece alla mera esaltazione delle qualità di una cosa al fine di invogliare la controparte a concludere l'affare. Il *dolus malus* aveva dunque caratteristiche assai vicine all'odierno concetto di artifici e raggiri, caratterizzanti il delitto di truffa, e tale contiguità risuona ancora oggi, come dimostrato dal dibattito circa la configurabilità della c.d. truffa contrattuale.

Ad ogni modo, è solo con l'avvento del codice penale francese del 1819 che il delitto di truffa assunse una conformazione sostanzialmente analoga al dato attuale, acquisendo definitivamente rilievo penale e differenziandosi in maniera netta dal delitto di furto⁵. Il legislatore italiano del 1889 sulla scorta dell'esperienza francese inserì nel codice penale il delitto di truffa tra quelli contro la proprietà, disponendo all'art. 413 c.p. che è punito "chiunque, con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Vi erano ipotesi aggravare qualora la condotta truffaldina fosse stata posta in essere da soggetti qualificati (avvocati, procuratori o amministratori nell'esercizio delle loro funzioni), ovvero fosse stata posta in essere a danno della pubblica amministrazione o di un istituto di pubblica beneficenza ovvero ancora col pretesto di far esonerare alcuno dal servizio militare.

Emerge con evidenza, già nel codice previgente, l'essenzialità degli artifici e dei raggiri, nonché la loro attitudine a ingannare o sorprendere la buona fede della vittima. In particolare, il requisito dell'attitudine non è stato espressamente ripreso nel testo vigente, laddove non si fa neanche cenno alla buona fede (da intendersi in senso ovviamente soggettivo). In realtà tali discrasie sono apparenti, atteso che si tratta di requisiti impliciti nella norma penale in omaggio al principio di offensività.

2. Il delitto di truffa ex art. 640 c.p.: elementi costitutivi della fattispecie penale e profili sistematici.

La disciplina vigente contempla il delitto di truffa all'art. 640 c.p. punendo "chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". La fattispecie è collocata all'interno

⁴ ULPIANO, Dig. 4.3 1.2.

⁵ L'art. 405 c.p. prevede il caso di colui che avrà "*escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui*".

del II Libro del codice, al Titolo XIII, capo II, riguardante i delitti contro il patrimonio mediante frode. Si tratta, come evidenziato precedentemente, di una formulazione sostanzialmente sovrapponibile con quella dell'art. 413 del codice penale del 1889. Sono previste al comma secondo ipotesi di truffa aggravata, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; ovvero ancora se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, c.p.⁶.

Il delitto di truffa è punibile a querela della persona offesa, salve le ipotesi aggravate di cui al comma secondo dell'art. 640 c.p. ovvero al ricorrere di altra circostanza aggravante.

Per quanto riguarda gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie, l'art. 640 c.p. sanziona chiunque ponga in essere una condotta fraudolenta implicante i c.d. artifici e raggiri. Sotto il profilo contenutistico, l'artificio consiste nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà fenomenica, mentre invece il raggirio fa riferimento a un discorso o un ragionamento tale da produrre un falso convincimento nella vittima.

Si discute se la menzogna, il silenzio e la reticenza possano integrare condotte fraudolente. L'opinione maggioritaria ritiene che, ai fini della configurazione del delitto di truffa, non è necessaria una particolare e astuta messa in scena, essendo sufficiente anche la semplice menzogna, laddove sia tale da assumere l'aspetto della verità ed indurre in errore il soggetto passivo può integrare l'elemento materiale del delitto di truffa. Il silenzio e la reticenza hanno destato invece maggiori perplessità, poiché rappresentano comportamenti di per sé neutri. Tuttavia, anche in questo caso si ritiene che possano integrare il delitto di truffa, laddove esista in capo al soggetto agente un preciso obbligo giuridico di comunicazione ovvero laddove venga lesa il generale principio di buona fede.

Gli artifici e raggiri devono essere tali da determinare l'induzione in errore della persona, consistente nella positiva certezza da parte della vittima dell'esistenza di una situazione che in realtà non esiste, anche se il testo attuale, a differenza dell'art. 413 del codice penale del 1889, non fa alcun riferimento all'idoneità

⁶ L'art. 61, n. 5, c.p., prevede un aggravamento di pena se il fatto è stato commesso approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

dei mezzi. In realtà, appare evidente che la consumazione stessa del reato implica, di per sé, l'attitudine degli artifici e raggiri a determinare l'induzione in errore della vittima. A ben vedere, l'idoneità deve essere accertata, in concreto, ai fini della valutazione di un tentativo penalmente rilevante.

L'opinione maggioritaria ritiene che, per la sussistenza del reato, la vittima debba compiere un atto di disposizione patrimoniale di natura negoziale. Si tratterebbe, a dire il vero, di un requisito non esistente nella disposizione di cui all'art. 640 c.p., ma ritenuto implicito⁷. Tale ultimo assunto è però al centro di discussioni poiché in tale modo si restringerebbe l'ambito applicativo della norma. In ogni caso, deve sussistere un nesso di causalità tra l'induzione in errore e l'atto dispositivo ai fini della configurazione del reato.

L'art. 640 c.p. richiede inoltre che per effetto dell'atto di disposizione si produca un danno in capo alla vittima. L'opinione maggioritaria ritiene che esso debba avere natura patrimoniale e si realizza quindi non solo con la perdita di un bene patrimoniale, ma anche con il mancato acquisto di una utilità economica che la vittima si era prefigurato di conseguire⁸.

Al danno della vittima deve corrispondere a favore dell'ingannatore o di altri un ingiusto profitto, inteso come qualsiasi tipo di utilità, patrimoniale e non, purché sia ingiusto, cioè non tutelato dall'ordinamento, né direttamente né indirettamente⁹. Il profitto dunque si "distinguerebbe" dal danno, giacché quest'ultimo avrebbe contenuto esclusivamente patrimoniale. Tale ultima circostanza deve però oggi fare i conti con la concezione funzionale-personalistica del patrimonio tendenzialmente accolta dalla giurisprudenza e che assume rilievo decisivo in tema di truffa contrattuale.

Il delitto di truffa è un reato istantaneo e di danno che si consuma dunque allorquando l'agente consegua l'ingiusto profitto con l'altrui danno. La giurisprudenza peraltro ritiene che il reato si configura quando il profitto entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, essendo insufficiente la mera spoliazione patrimoniale¹⁰.

Infine *locus commissi delicti* del delitto di truffa si identifica nel luogo dove l'agente consegue il profitto a seguito dell'effettiva *deminutio patrimonii* della vittima.

⁷ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 2008, p.371 ss.

⁸ F. ANTOLISEI, *op. cit.*, p.371 ss.

⁹ F. ANTOLISEI, *op. cit.*, p.371 ss.

¹⁰ Cass. pen., Sez. V, 6 aprile 2009, n. 14905.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il dolo nel delitto di truffa deve ricoprire tutti gli elementi della fattispecie penale e pertanto deve riguardare la volontà della propria azione (artifici e raggiri), l'inganno del soggetto come conseguenza del proprio agire e l'atto di disposizione con la contestuale realizzazione del profitto con l'altrui danno.

L'art. 640 c.p. è stato al centro di interessanti pronunce della giurisprudenza. In particolare, è stato chiarito che la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.¹¹) costituisce una circostanza aggravante dell'art. 640 c.p. e non una fattispecie autonoma, avendo la Corte di Cassazione utilizzato, per risolvere i casi di concorso apparente di reati, il criterio dei rapporti strutturali¹². La natura pubblicistica del soggetto passivo, l'oggetto materiale della condotta dell'agente e l'atto dispositivo della vittima rappresentano elementi specializzanti della fattispecie base, giacché il legislatore ha voluto introdurre con l'art. 640 *bis* c.p., una circostanza aggravante complessa, ai sensi dell'art. 68 c.p., attesa la sussistenza dell'aggravante "semplice" di cui all'art. 640, co. 2, n. 1, c.p.. Tale conclusione si spiega per evitare l'applicazione di tanti aumenti di pena quante sarebbero le circostanze unitariamente considerate. Inoltre, quanto ai rapporti tra l'art. 640 *bis* c.p. e quello di fraudolenta captazione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316 *ter* c.p.¹³, è stato espressamente precisato che il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si pone in rapporto di sussidiarietà, e non di specialità, con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed il residuale e meno grave delitto di

¹¹ L'art. 640 *bis* c.p. dispone che "la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

¹² Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 26351.

¹³ L'art. 316 *ter* c.p. dispone che "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 *bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato si configura solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa¹⁴.

3. Configurabilità della c.d. truffa contrattuale. Questioni giurisprudenziali. Profili civilistici.

Figura assai peculiare è quella della c.d. truffa contrattuale, che si realizza quando l'agente, mediante artifici o raggiri posti in essere nel momento della formazione del negozio giuridico, induca in errore la vittima a concludere il negozio stesso. Si tratta di una ipotesi che oggi trova riconoscimento in giurisprudenza ma che in passato ha destato più di qualche perplessità.

Le ragioni di tale diffidenza erano dettate dal fatto che la concezione strettamente patrimoniale del danno, richiesto dall'art. 640 c.p., impedisce di riscontrare una *deminutio patrimonii*, qualora la vittima abbia corrisposto il giusto prezzo della cosa acquistata. Tale ricostruzione è perfettamente coerente con l'impostazione che qualifica il danno ingiusto in termini strettamente patrimoniali, perché nel caso di contratto a prestazioni equivalenti non è rinvenibile alcuna immediata lesione patrimoniale.

Sul punto però la giurisprudenza, accendo a una concezione di danno inteso non in senso strettamente patrimoniale ma funzionale-personalistico ha precisato che

«nel caso di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del danno non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo della cosa fornitagli dal soggetto passivo, quando risulta che la cosa stessa non sarebbe stata da questo acquistata senza artifici e raggiri messi in essere dall'imputato¹⁵».

Accedendo quindi a questa ricostruzione è ben configurabile il reato di truffa, dal momento che, ad essere illecitamente danneggiata, è l'integrità patrimoniale della vittima lesa nella propria autonomia negoziale. In dottrina si sottolinea infatti come il danno sussista, anche in presenza di obiettiva equivalenza della controprestazione, se questa non è utilizzabile dall'interessato¹⁶.

La giurisprudenza ha precisato inoltre che l'errore della vittima non deve ricadere necessariamente sugli elementi essenziali del contratto *ex art. 1325*

¹⁴ Cass. pen., Sez. Un., 27 aprile 2007, n. 16568.

¹⁵ Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 1987, n. 5705.

¹⁶ F. ANTOLISEI, *op. cit.*, p.371 ss.

c.c., ma può attenere anche agli elementi accessori¹⁷. Inoltre la truffa contrattuale si configura anche qualora agente raggiri la vittima, serbando maliziosamente il silenzio su circostanze rilevanti ai fini della corretta valutazione delle reciproche prestazioni, tali da influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo¹⁸.

Una questione particolarmente dibattuta è quella relativa all'individuazione del *locus commissi delicti* in presenza di una truffa *on line* realizzata mediante fraudolente accredito di somme su carta ricaricabile. In linea generale in tema di truffa contrattuale il reato si consuma non nel luogo in cui la vittima assume l'obbligazione, per effetto degli artifici e raggiri, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato¹⁹. Ebbene, nel caso delle carte ricaricabili il pagamento non avviene *brevi manu*, ma si realizza attraverso l'intermediazione di strumenti telematici. Declinando i principi appena esposti, la giurisprudenza maggioritaria ha precisato che

«nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "*postepay*"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, perché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima²⁰».

Si evidenzia come, in questo caso, l'atto dispositivo della vittima determini immediatamente la *deminutio patrimonii* e quindi il conseguimento dell'ingiusto profitto. In realtà, un'altra impostazione giurisprudenziale minoritaria ha invece accolto una differente prospettazione, affermando che il delitto di truffa *on line* mediante pagamento su carta prepagata si consuma nel luogo in cui è stata incassata la somma²¹. Si tratta, a ben vedere, di un orientamento non condivisibile, dal momento che, una volta in cui viene effettuata la disposizione di pagamento, il raggirato perde immediatamente

¹⁷ Cass. pen., Sez. II, 2 ottobre 1998, n. 985.

¹⁸ Cass. pen., Sez. II., 7 luglio 2015, n. 28791.

¹⁹ Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2012, n. 18859; in precedenza anche S.U., 21 giugno 2000, n. 18.

²⁰ Cass. pen., Sez. I, 13 marzo 2015, n. 25230.

²¹ Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 2014, n. 28261.

qualsiasi disponibilità sulla somma. Tale ricostruzione è stata peraltro avallata anche da una recente pronuncia di merito che ha ribadito i principi espressi dalla giurisprudenza maggioritaria²².

Per quanto riguarda i profili civilistici, occorre sottolineare che in presenza di una truffa contrattuale il contratto stipulato non è colpito da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., poiché non si è in presenza di un reato-contratto, ma di un reato in contratto, poiché l'attività illecita è precedente e prodromica alla conclusione del contratto stesso. In particolare, è rinvenibile negli artifici e raggiri quel *dolus in contrahendo*, già conosciuti nel diritto romano, in grado di incidere sulla corretta formazione e manifestazione della volontà, sicché il consenso può risultare viziato. Occorre però precisare: il contratto è annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c.²³, se i raggiri sono stati tali da determinare il consenso, altrimenti si configura il solo dolo incidente, in grado di fondare, ai sensi dell'art. 1440 c.c.²⁴, pretese meramente risarcitorie.

4. La dibattuta figura della c.d. truffa processuale: giurisprudenza a confronto.

Particolarmente dibattuta è la questione circa l'ammissibilità della figura della c.d. truffa processuale, la quale ricorre in tutti quei casi in cui una delle parti di un giudizio civile (o amministrativo), inducendo in errore il giudice con artifici e raggiri, ottenga una sentenza o provvedimento a lui favorevole e quindi dannoso per la controparte.

L'opinione largamente maggioritaria in giurisprudenza è nettamente ostile alla possibilità di ricondurre le predette condotte nell'alveo dell'art. 640 c.p., dal momento che il legislatore avrebbe già previsto la fattispecie della frode processuale di cui all'art. 374 c.p., circoscritta però ad ipotesi specifiche²⁵. Tale

²² Trib. Napoli, Sez. IV., sent. 3 luglio 2017, n. 8276.

²³ L'art. 1439 c.c. prevede che "il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio".

²⁴ L'art. 1440 c.c. prevede che "se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni".

²⁵ L'art. 374 c.p. prevede che "chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.

disposizione infatti punisce chi trae in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia.

Ne consegue pertanto che sono penalmente irrilevanti tutte quelle condotte fraudolente non contemplate dall'art. 374 c.p., ma che presentino comunque artifici e raggiri tali da indurre in errore il giudice.

Questo orientamento evidenzia, in particolare, che il provvedimento del giudice non può costituire quell'atto di disposizione patrimoniale richiesto dall'art. 640 c.p.. Tale orientamento è stato ribadito recentemente dalla giurisprudenza secondo cui

«va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione di un potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti²⁶».

Questo orientamento della giurisprudenza è criticato da coloro che sostengono che il dato letterale dell'art. 640 c.p. non faccia riferimento alla necessità che l'atto di disposizione abbia natura negoziale. Inoltre occorre sottolineare come le ipotesi di truffa a danno dello Stato o di altri soggetti pubblici (art. 640, co. 2, n. 1 e 640 *bis* c.p.) rimandano ad atti di disposizione patrimoniale che presuppongono proprio l'esercizio di poteri aventi natura pubblicistica, sicché non si comprende perché mai lo stesso non potrebbe valere in presenza di un potere tipicamente pubblicistico come quello giurisdizionale. Appare discutibile che condotte realizzate in sede giurisdizionale obiettivamente caratterizzate da illiceità non possano essere penalmente sanzionate solo perché non rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 374 c.p..

In realtà in passato la giurisprudenza si era espressa in maniera favorevole sull'ammissibilità della truffa processuale, affermando in un isolato precedente che

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata".

²⁶ Cass. pen., Sez. II, 10 maggio 2016, n. 21611.

«poiché la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall'attività fraudolenta preconstituita da una parte, avendo egli il potere di incidere pregiudizievolemente con un suo provvedimento sul patrimonio della parte contraria; ed invero i reati specifici riguardanti la frode nel giudizio di cui all'art. 374 c.p. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolente, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'art. 640 c.p.²⁷».

Secondo questo approccio giurisprudenziale il delitto di truffa può benissimo configurarsi anche laddove il raggirato – in questo caso il giudice – sia un soggetto diverso rispetto al concreto danneggiato, unita alla considerazione che il provvedimento giurisdizionale è idoneo a determinare quell'atto di disposizione patrimoniale idoneo a cagionare un danno ingiusto. Tale ricostruzione sembra quindi "svalutare" la veste giuridica dell'atto dispositivo e guarda al concreto danno subito dalla parte processualmente soccombente.

Che tale strada possa essere seguita, nonostante la prevalente prospettazione negativa, è dimostrata da una recente pronuncia del Tribunale di Asti²⁸ – di cui si riportano i passaggi argomentativi più significativi - che, ricollegandosi proprio con il citato precedente, ha affermato che

«deve invero osservarsi come l'atto di disposizione patrimoniale, quantunque ritenuto per *communis opinio* essenziale dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza, costituisca, per opinione altrettanto pacifica, un concetto comunque assente nel discorso legislativo. In altri termini, è facilmente verificabile come l'art. 640 c.p. non contempli espressamente, nella propria struttura, l'atto di disposizione patrimoniale quale requisito della figura criminosa. Ciò posto, deve dunque porsi mente, ad avviso di questo Giudice, alla *ratio* storica del concetto di atto di disposizione patrimoniale per rilevare come la sua nascita sia strettamente connessa ad una ben precisa esigenza ermeneutica della letteratura specialistica e del diritto pretorio: quella di discriminare con precisione la fattispecie di truffa, intesa come reato che postula la cooperazione artificiosa della vittima, da altre ipotesi illecite che, al

²⁷ Cass. pen., Sez. II, 29 ottobre 1998, n. 6335.

²⁸ Trib. Asti, sent. 26 febbraio 2016, n. 428.

contrario, si caratterizzano per la sussistenza di un'aggressione unilaterale al bene giuridico protetto dalla norma. Si pensi, ad esempio, al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 c.p., che si concretizza laddove l'agente si impossessi della cosa mobile altrui, valendosi di un qualsiasi mezzo fraudolento».

Subito dopo questo passaggio argomentativo il Tribunale prosegue nella propria riflessione evidenziando che

«se l'analisi svolta è corretta, risulta dunque necessario che il richiamo interpretativo all'atto di disposizione patrimoniale avvenga in modo conforme alla *ratio* (storica) sottostante, pena altrimenti il rischio che una costruzione concettuale di natura esclusivamente dogmatica e pacificamente assente nel discorso legislativo, fondi, al di fuori di precisi riferimenti letterali, norme escludenti dall'area del penalmente rilevante condotte criminose assai gravi. In altri termini, se da una parte il concetto di atto disposizione è caratterizzato da un valore ermeneutico insostituibile ai (limitati) fini della differenziazione della fattispecie di truffa rispetto a contigue aggressioni unilaterali del patrimonio, non appare invece corretto un richiamo di tale concetto al (diverso) fine di sancire l'irrelevanza *ex art.* 640 c.p. di condotte suscettibili, alla stregua della *littera legis*, di rientrarci senza difficoltà alcuna. Se dunque per consolidato diritto pretorio non è dubbio che «la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore», deve altresì osservarsi che, corretto quanto osservato, la lettera dell'art. 640 c.p. non pone, rispetto alla sussumibilità della truffa c.d. processuale, ostacoli letterali tale da giustificare la costante esclusione pretoria».

Inoltre il Tribunale di Asti ha evidenziato che

«la ritenuta inessenzialità - beninteso, ai limitati fini che qui interessano e rilevano ossia dello statuire la penale rilevanza di determinate condotte e non di discriminare l'art. 640 rispetto ad altre figure criminose - permette l'ulteriore precisazione secondo cui se è vero che il Giudice civile non «dispone» in senso negoziale del patrimonio della p.o. pare tuttavia da tener presente la circostanza secondo cui tale giudicante, con la propria pronuncia, «costituisce» *ex art.* 1173 c.c. obbligazioni a carico del patrimonio della stessa p.o. Ciò che significa una modificazione quantitativa del patrimonio della p.o., preciso effetto della pronuncia del Giudice, che appare a chi scrive idonea rilevare ai sensi dell'art. 640 c.p.».

Infine il Tribunale di Asti ha voluto sottolineare la differenza delle condotte fraudolente poste in danno del giudice ed integranti il delitto di truffa, rispetto alla figura peculiare della frode processuale *ex art. 374 c.p.*, affermando che «la scelta legislativa di criminalizzare peculiari modalità di aggressione del bene giuridico “corretto funzionamento della giustizia” - vd. Cass. VI n. 17631/2008 – appare constatazione neutra con riferimento a pregiudizi di natura strettamente patrimoniale in esito a condotte diverse e fraudolente poste in essere nel processo».

5. Considerazioni finali.

Il delitto di truffa costituisce oggi una fattispecie penale di assoluto rilievo all'interno dell'ordinamento penale tra i reati contro il patrimonio. L'evoluzione legislativa, culminata nella formulazione dell'odierno art. 640 c.p., ha permesso alla giurisprudenza di delinearne i contorni di e di descriverne gli elementi costitutivi.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte può quindi sostenersi che appare largamente acquisita la figura della truffa contrattuale, con tutte le implicazioni sistematiche cui si è fatto riferimento in precedenza.

Per quanto riguarda invece la figura della c.d. truffa processuale, sussistono ancora oggi grosse resistenze da parte della prevalente giurisprudenza, che tende a negare la possibilità di sussumere le condotte fraudolente, tenute da una parte processuale innanzi al giudice, nell'alveo dell'art. 640 c.p.. Questa chiusura così netta, giustificata da un certo retaggio storico, può forse oggi essere oggetto di ripensamento grazie al contributo fornito dal Tribunale di Asti che si è fatto portavoce delle istanze di parte della dottrina. Il dato letterale e l'interpretazione sistematica possono costituire argomenti in grado di ampliare l'ambito di applicazione dell'art. 640 c.p., senza che ciò comporti una violazione del divieto di analogia della legge penale. Non si nasconde tuttavia che questa ricostruzione fatica ad imporsi, di modo che appare necessario valutare come la pronuncia del Tribunale di Asti verrà accolta dalla giurisprudenza successiva.